

### Appalti (2)

*Valutazione di integrità professionale - Condanne risalenti nel tempo - Esclusione dalla gara*

**Consiglio di Stato, sentenza del 7 gennaio 2020, n. 70**

[Approfondisci...](#)

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello proposto per la riforma della sentenza breve del T.A.R. Calabria n. 656/2019 da due società, mandataria e mandante di un costituendo RTI, risultato aggiudicatario dei lavori di restauro e risanamento affidati tramite procedura di gara dall'Agenzia del demanio - Direzione regionale Calabria.

Secondo le appellanti, il provvedimento impugnato sarebbe stato carente nella motivazione, nonché non avrebbe valutato l'illegittimità dell'"*automatismo valutativo*", in virtù del quale la stazione appaltante avrebbe escluso la mandataria per un'omessa dichiarazione di sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 80, co. 5, identificandola come ipotesi di dichiarazione inveritiera e, per tal motivo, sanzionabile con l'esclusione.

Secondo gli appellanti, al contrario, l'amministrazione - venuta a conoscenza dei provvedimenti giudiziali che avrebbero dovuto essere dichiarati in sede di presentazione delle offerte - avrebbe dovuto prima valutarne l'effettiva rilevanza e poi, appurata questa, eventualmente provvedere ad escludere il concorrente.

I Giudici di Palazzo Spada, invece, hanno in primis ribadito la non tassatività delle previsioni di cui all'art. 80, co. 5 lett. c) del d.lgs. n. 50/2016, che non contempla un numero chiuso di illeciti professionali, bensì un elenco esemplificativo degli stessi riconducibili alla nozione astratta di grave illecito professionale.

In tal senso, gli stessi hanno ritenuto di conformarsi all'orientamento secondo cui "*qualsiasi condotta contra legem, ove collegata all'esercizio professionale, è di per sé potenzialmente idonea ad incidere con il processo decisionale rimesso alle stazioni appaltanti sull'accreditamento dei concorrenti come operatori complessivamente affidabili*", e per tale valutazione si riconosce in capo alla stazione appaltante un ampio margine discrezionale rispetto alla verifica di sussistenza dei requisiti di integrità o affidabilità dei concorrenti. Dunque, di per sé, una dichiarazione inaffidabile "*deve ritenersi di per sé stessa lesiva degli interessi considerati dalla norma, a prescindere dal fatto che l'impresa meriti sostanzialmente di partecipare*".

Secondo i Giudici, in definitiva, la stazione appaltante non sarebbe in astratto neanche tenuta ad approfondire la gravità del precedente di cui è stata omessa la dichiarazione, bastando l'effettiva concreta omessa dichiarazione a non garantire l'affidabilità e l'integrità professionale dei concorrenti.